



# Tribunale di Napoli Nord

**Ogg. Disposizioni operative per l'utilizzo di APP 2.0 nelle udienze penali - Linee Guida per la gestione delle Udienze Dibattimentali e Preliminari deposito atti**

de neri

Prot. n. 4 /2025

Il Presidente del Tribunale

All'esito delle Conferenza distrettuale del 13/1/25;

vista la nota del RID della Corte di Appello di Napoli del 15/1/25 relativa all'individuazione dei casi bloccanti e relative disposizioni operative;

Visto il D.M. n. 206 del 27/12/2024;

Vista la nota della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia dell'08.01.2025 prot. 536-U, avente ad oggetto "Processo penale telematico - Redazione verbali di udienza e modalità di acquisizione documentali", nella quale si evidenziano problematiche tecniche dell'applicativo, relative all'apposizione del visto da parte del magistrato che presiede l'udienza, ai sensi dell'art. 483 comma 1 bis c.p.p., e alla fase di esibizione e produzione digitale in udienza di atti, memorie e documenti prodotti dalle parti processuali;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni Penali e verificate le criticità operative specifiche relative ai singoli settori dell'Ufficio;

Sentiti i Magistrati di riferimento per l'informatica;

Sentito il Dirigente Amministrativo;

Sentito il coordinatore amministrativo del settore penale;

All'esito dell'incontro con la Procura della Repubblica;

All'esito degli incontri con i rappresentanti del COA e della Camera Penale;

Visti gli artt. 111-bis, 111-ter e 175-bis c.p.p.;

O S S E R V A

L'entrata in funzione del nuovo *step* del PPT sta portando una serie di problematiche nella gestione del processo penale che nascono obiettivamente da una progettazione carente, conseguenza evidente di una palese insufficiente conoscenza dei principi che governano il processo penale, di un'attuazione poco attenta al contesto nel quale il processo si svolge e della significativa carenza di risorse all'interno delle strutture giudiziarie.

Il problema centrale è che, alla luce del contenuto normativo, non è possibile ritenere sussistenti le condizioni che legittimano una sospensione così come prevista dall'art. 175 bis del cpp.

Sul punto risulta molto chiara la spiegazione fornita dai R.I.D. del distretto di Napoli, ma è sufficiente anche una lettura lineare della norma in questione perché ci si renda conto che l'ipotesi della "sospensione del PPT", *rectius* dell'applicazione dell'art. 175 bis cpp che disciplina la deroga a quanto previsto dall'art. 111 bis cpp, è possibile solo in presenza di guasti tecnologici, come emerge con chiarezza dalla circostanza che sia il malfunzionamento che il ripristino del sistema debbano essere attestati da un organo tecnico quale il direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia (comma 1). Tutte le disposizioni a seguire sono legate al comma 1 e fanno riferimento a quel tipo di disfunzione. In particolare la disposizione del co. 4 ipotizza che il malfunzionamento sia lo stesso di cui al co. 1 e che debba essere indicato l'orario e l'inizio e la fine del predetto malfunzionamento, circostanza possibile, ovviamente, solo se la causa è di origine tecnica.

Alla luce di quanto ora evidenziato, è evidente che le difficoltà di gestione che si stanno quotidianamente verificando per effetto dell'introduzione del nuovo *step* dell'applicativo per buona parte non sono conseguenza di problemi di carattere tecnico e non rientrano quindi nei parametri di cui all'art. 175 bis cpp, pertanto esse devono essere necessariamente affrontate all'interno del sistema trovando soluzioni che debbono comunque essere rispettose di quelli che sono i parametri essenziali del processo penale, con particolare riguardo al diritto delle parti di esercitare in concreto le prerogative che la legge consente loro.

In altri termini ritiene questa presidenza che le soluzioni da adottare devono essere "costruite" con grande attenzione verso quelle che sono le impossibilità oggettive di gestione dell'applicativo che vanno però distinte dalle difficoltà organizzative delle parti, delle quali va sicuramente tenuto conto, ma non fino al punto da poter consentire la paralisi dell'attività processuale o il trasferimento ad altre strutture amministrative di quelli che sono i compiti precisi attribuiti dalla legge appunto alle parti.

Alla luce dell'esperienza di questi giorni e dei continui miglioramenti apportati, si può ritenere che il problema centrale continui ad essere quello dell'acquisizione degli atti nel corso dell'udienza e, in particolare, del dibattimento.

Va subito detto che questa presidenza, essendo le difficoltà ora menzionate fuori dalla previsione di cui all'art. 175 bis cpp, non ha il potere di dare direttive cogenti riguardo alla direzione dei dibattimenti penali essendo il giudice l'unico soggetto che ha questo potere e questa responsabilità, pertanto il presente provvedimento ha lo scopo di fornire ai giudici alcune "linee guida" che, se accolte, consentono di avere una gestione omogenea delle situazioni che si vengono a creare, evitando che le parti siano costrette ad adeguare la loro organizzazione alle scelte individuali del singolo magistrato.

Proprio con riguardo all'acquisizione dei documenti in dibattimento, dopo aver ascoltato i presidenti di sezione del settore penale, i Mag.Rif. del settore penale, il Procuratore della Repubblica e i rappresentanti dell'avvocatura, si ritiene di aver individuato 7 situazioni in ordine alle quali è possibile adottare soluzioni che siano, in ogni caso, rispettose dei principi regolatori del dibattimento penale.

- 1) Acquisizione di documentazione che sia nativa digitale o che sia stata già trasformata in digitale.

Per i documenti e gli atti processuali già presenti nel fascicolo del PM in Tiap di cui le parti chiedono l'acquisizione, il giudice, verificata l'ammissibilità della richiesta, può disporre che siano depositati in APP a cura del Pubblico Ministero entro un termine ed acquisiti all'udienza successiva.

- 2) Acquisizione di atti che sono in formato analogico.

Per i documenti e gli atti processuali esterni non presenti in TIAP di cui le parti chiedono l'acquisizione, il giudice, verificata l'ammissibilità della richiesta, può disporre che siano depositati in PDP a cura della parte richiedente entro un termine ed acquisiti all'udienza successiva.

- 3) Acquisizione di atti che sono in formato analogico, non presenti in Tiap, dei quali sia necessaria l'immediata acquisizione in ragione della specifica attività dibattimentale compiuta o da compiersi.

Il giudice acquisirà l'atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in forma digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.

- 4) Acquisizione di atti, non presenti in tiap, che sono in formato analogico la cui acquisizione determinerebbe l'immediata definizione del procedimento.

Il giudice acquisirà l'atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in forma digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.

- 5) Acquisizione di atti, non presenti in tiap, che sono in formato analogico la cui mancata immediata acquisizione potrebbe comportare o comporterebbe la compressione di diritti e prerogative il cui non immediato esercizio snaturerebbe le caratteristiche del processo penale o lederebbe altri diritti.

Il giudice acquisirà l'atto in formato analogico e sarà la cancelleria a trasformarlo in forma digitale e riversarlo nel fascicolo digitale.

- 6) Documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti o convertiti in copia informatica, ai sensi dell'art. 111 bis comma 3 c.p.p..

Saranno acquisiti in formato analogico, ma nel fascicolo digitale va inserito, a cura della parte che ha prodotto i documenti, un elenco dettagliato della documentazione analogica acquisita.

- 7) In caso di necessità di espunzione di un atto dal fascicolo, si procederà mediante apertura di un *ticket*.

#### UDIENZA PRELIMINARE

Per le acquisizioni documentali valgono le linee guida sopra indicate.

Per la formazione del fascicolo per il dibattimento ex artt. 431 e 432 cpp, gli specifici atti saranno individuati ed estrapolati da TIAP e successivamente caricati in APP.2 dalla cancelleria del GUP.

E' sempre consentita la presentazione e il deposito di atti in formato analogico quando per effetto del malfunzionamento del sistema, documentato in qualsiasi maniera, si sia creata una condizione che renda oltremodo difficoltoso l'esercizio di un diritto o di una facoltà.

In particolare, qualora nei 7 giorni precedenti alla scadenza per il deposito di un atto si sia verificato un malfunzionamento di sistema, la parte, previa dimostrazione del problema, potrà depositare l'atto in formato analogico, salvo inserirlo, a sua cura, successivamente, nel fascicolo digitale.

Qualora il malfunzionamento documentato si verifichi nell'ultimo giorno di scadenza per il deposito di un atto o l'esercizio di una facoltà o un diritto, la parte potrà depositare l'atto il giorno successivo.

### RISORSE MATERIALI

Questa presidenza è impegnata a garantire l'utilizzo di tutte le risorse disponibili al fine di ridurre i disagi determinati dall'incompletezza dell'applicativo del quale è stata disposta l'entrata in funzione.

In particolare:

E' autorizzato l'utilizzo per tutte le parti di strumenti informatici personali anche nelle aule di udienza.

Sono stati reperiti alcuni computer fissi che, al più presto, verranno installati nelle aule provviste di collegamento RUG al fine di consentire alle parti tutte le operazioni loro permesse dal collegamento RUG direttamente nell'aula di udienza.

Ovviamente il presente provvedimento ha una durata rapportata agli interventi migliorativi che le strutture ministeriali stanno adottando per porre rimedio alle inefficienze riscontrate.

Con separato provvedimento, questa presidenza adotterà le misure organizzative interne relative alle problematiche riscontrate dall'introduzione dei nuovi *step* dell'applicativo.

Aversa, 21 / 1 / 25

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Luigi Picardi**



Si comunichi a:

al Sig. Presidente della Corte d'Appello

- Presidenti di Sezione Penale
- Giudici del Settore Penale
- Magistrati Referenti Settore Penale
- Al sig. Procuratore della Repubblica
- Dirigente Amministrativo
- Coordinatore amministrativo del settore penale
- Cancellerie Penali
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
- Alla Camera Penale
- CISIA